

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6563 del 25/11/2024
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA FRANZINI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6331 DEL 14/12/2021 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6852 del 25/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA FRANZINI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6331 DEL 14/12/2021 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 07 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.M. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine animale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006", entrato in vigore il 26/09/2024;

Verificato che la ditta Franzini S.r.l. (C.F. e P.I. 01416070330) è autorizzata con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6331 del 14/12/2021, successivamente rettificata con DET-AMB-20216-6443 del 22/12/2021 e modificata con DET-AMB-2023-109 del 12/01/2023, rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

Atteso che la ditta Franzini S.r.l. ha presentato istanza di richiesta di rinnovo e di adeguamento ai criteri del D.M. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine animale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006", assunta al prot. Arpae n. 162990 in data 10/09/2024;

Viste

- la nota di questo Servizio prot. n. 167078 del 17/09/2024, con cui il SAC ha richiesto elaborati a completamento, ai fini della procedibilità dell'istanza;
- la nota della ditta Franzini S.r.l. di riscontro alla richiesta di completezza formale acquisita al prot. Arpae n. 184798 del 14/10/2024;
- la nota di questo Servizio prot. n. 187797 del 17/10/2024, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo e convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota prot. Arpae n. 202980 del 11/11/2024, con cui il Comune di Vernasca ha inviato il proprio parere di competenza;

Considerato che la Conferenza di servizi, nel corso della seduta tenutasi in data 12/11/2024, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della conferenza medesima (prot. n. 208402 del 18/11/2024);

Acquisita la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno - banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_PCUTG_Ingresso_0041808_20240917) che attesta che a carico della ditta Franzini S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 18/09/2024, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che si possa procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, come espressamente richiesto da Franzini S.r.l., per la gestione dell'impianto mobile di che trattasi assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) accogliere l'istanza assunta al prot. Arpae n. 162990 in data 10/09/2024, e rinnovare, fino al **30/11/2027**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta Franzini S.r.l. (C.F. e P.I. 01416070330) con sede legale in Comune di Vernasca (PC), loc. Case Bertoncini, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

2) stabilire che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1) - Condizioni relative all'attività di gestione dell'impianto

- a)** l'attività di trattamento, consistente nell'attività di recupero R5, potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza marca REV COSTRUZIONI MACCHINE ED IMPIANTI - modello GCS 90 - numero matricola 10577.
Le parti principali che compongono l'impianto mobile sono:
 - tramoggia di carico;
 - vaglio vibrante sgrassatore;
 - nastri trasportatori;
 - deferrizzatore magnetico;
 - frantoio granulare;
 - impianto abbattimento polveri;
- b)** la tipologia di rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., individuabili nell'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:
 - 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
 - 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305;
 - 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli della voce 010407;
 - 170101 cemento;
 - 170102 mattoni;
 - 170103 mattonelle e ceramiche;
 - 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche da quelli di cui alla voce 170106;
 - 170504 terre e rocce diverse di quelle di cui alla voce 170503;
 - 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
- c)** la capacità dell'impianto non potrà superare le 176.000 t/anno, e le 800 t/giorno totali di rifiuti da sottoporre a trattamento;
- d)** l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PGRB e PTAV). In ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- e)** l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori/detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero degli stessi rifiuti;

- f) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse di polveri nonché la dispersione di rifiuti nelle operazioni di movimentazione di carico e scarico, quali ad esempio la nebulizzazione con acqua in fase di trattamento e la periodica bagnatura di tutte le zone costituenti l'impianto;
- g) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;
- h) relativamente alla prevista altezza massima (4 m) del cumulo costituito dai materiali in attesa di caratterizzazione analitica, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di limitare le emissioni diffuse. Si ritiene che in fase di comunicazione delle singole campagne di attività, tale aspetto debba essere oggetto di descrizione specifica anche in relazione ai possibili impatti dovuti alla dispersione di polveri nelle aree adiacenti. A tale proposito, dovrà essere limitata il più possibile l'altezza dei cumuli dei rifiuti/materiali;
- i) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- j) nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, l'indicazione esatta della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa della verifiche analitiche nonché il materiale End of Waste, e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività;
- k) per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc..) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- l) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti End Of Waste;
- m) in fase di comunicazione delle singole campagne di attività, deve essere prodotta una descrizione specifica delle modalità di regimazione, collettamento e trattamento delle acque reflue generate; dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico in ordine al rispetto delle vigenti normative di competenza comunale;
- n) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi;

2.2) - Condizioni relative alla gestione dell'impianto con riferimento al D.M. 127/2024

- a) per ogni lotto di materiale prodotto, consistente in un quantitativo massimo di 3.000 m³ (4.500 t circa) deve essere attestata la conformità attraverso la "dichiarazione di conformità" utilizzando il modello ai sensi del D.P.R. 45/2000 e s.m.i. di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024;
- b) la dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente;
- c) ai fini della sussistenza dei criteri della cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere prelevato un campione da ogni lotto di aggregato prodotto. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati;
- d) i rifiuti inerti elencati nel punto 2.1) lettera b) cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato quando l'esito del trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 127/2024;
- e) i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi alle norme tecniche di riferimento ed ai criteri definiti ai precedenti punti, saranno oggetto di ulteriore trattamento/recupero o avviati a smaltimento;
- f) presso le aree di quarantena dei rifiuti già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione nonché nelle aree di deposito degli EoW dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- g) ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei materiali prodotti alle condizioni ed ai criteri, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attivo ed operante il sistema di gestione. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza e ad AUSL una relazione riepilogativa

con le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;

- h)** dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte un "registro di produzione" (vidimato dagli uffici Arpae). In particolare in tale registro di produzione dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: il numero del lotto, i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, le date di avvio e termine della produzione, il materiale prodotto e la relativa quantità, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, la destinazione del materiale End Of Waste ottenuto.

3) stabilire che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208 - comma 15 - all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673 qualora l'attività venga svolta nel territorio dell'Emilia-Romagna), anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26/10/1995, n. 447, secondo la disciplina vigente, nel territorio dell'Emilia-Romagna nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21/9/2020 n. 1197;
- nel caso in cui la comunicazione di campagna di attività sia svolta nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;

4) stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

5) quantificare la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 - della deliberazione G.R. n° 1991 del 13/10/2003, in **€ 250.000,00** e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

6) dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia**

Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, via Po 5, 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);

7) evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **30/11/2029**);

8) precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Agenzia, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

9) riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

10) trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta interessata, al Comune di Vernasca (PC), al Servizio Territoriale dell'Arpae - Unità di Presidio di Fiorenzuola d'Arda (PC), al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

11) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.